

**RICHIESTA DI OFFERTA TELEMATICA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 CONFORMI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DELLA DELIBERA ARERA 631/2013/R/GAS CON PREDISPOSIZIONE ALL'ATTIVITA' DI TELELETTURA E TELEGESTIONE**

**CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA**

## ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha come oggetto la fornitura di misuratori gas metano integrati (smart meter gas), conformi ai requisiti di cui all'allegato "A" della delibera ARERA (già AEEGSI) 631/2013/R/gas e s.m.i., con predisposizione all'attività di telelettura e telegestione.

I gruppi di misura oggetto del presente appalto sono della seguente classe:

- misuratori di classe G4 tipo smart gas meter dotati di sistema di compensazione elettronica della temperatura, valvola interna di blocco erogazione gas comandabile a distanza e modulo di trasmissione integrato, protocollo di comunicazione GPRS. I misuratori per quanto concerne la modalità di misura del gas, potranno essere di qualunque tipo.

L'appalto comprende le seguenti attività:

- fornitura dei misuratori, sopra indicati, adeguati per il servizio di telelettura e telegestione con sistema di correzione di temperatura, in accordo all'allegato A della delibera ARERA (già AEEGSI) 631/2013/R/gas e s.m.i.; i misuratori dovranno essere dotati di modulo di trasmissione integrati, omologati CEE/MID/ATEX, totalmente rispondenti alle norme tecniche vigenti, completi di tutto il materiale e gli accessori per dare un prodotto funzionante a perfetta regola d'arte.
- fornitura del software applicativo per l'esecuzione degli interventi e la comunicazione locale con gli smart meter forniti. Il software, con licenza d'uso, da installarsi su pc fissi e portatili con sistema operativo Windows, dovrà essere mantenuto aggiornato in funzione delle versioni del firmware degli smart meter e della normativa tecnica.
- installazione delle SIM telefoniche GPRS, la cui fornitura è a carico di SED.
- servizio di assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature fornite, durante il periodo di garanzia.
- fornitura del manuale d'uso e manutenzione delle apparecchiature;
- formazione del personale interessato e proposto da SED, riguardante l'uso, la gestione e la manutenzione dei misuratori oggetto della fornitura.

## ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO

Del. ARERA 631/2013/R/gas	Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas
UNI 9036	Gruppi di misura con contatori a pareti deformabili – Prescrizioni di installazione
UNI EN 1359:2017	Misuratori di gas a membrana
UNI 11625:2016	Contatori di gas - Contatori di gas con elemento di misura massico-termico a circuito capillare
UNI/TS 11291	Sistemi di misurazione del gas
UNI EN 12405-1:2018	Contatori di gas - Dispositivi di conversione - Parte 1: Conversione di volume
EN 61000-6	Compatibilità elettromagnetica
EN 60529	Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
UNI EN 10226	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto
UNI EN ISO 228-1:2003	Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione
Direttiva 2004/22/CEE del 31/03/2004	nota come Direttiva MID, recepita in Italia con il D. Lgs n.22 del 2 febbraio 2007

DM 16/04/ 2012 n.75	Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del D. Lgs 2/2/2007 n.22 attuativo della direttiva 2004/22/CEE(MID)
D.P.R. 23/03/1998 n. 126	Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Direttiva CEE/CEEA/CE 15/12/2004 n. 108	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE
Direttiva 1995/5/CE (R&TTE) del 9 marzo 1999	In materia di conformità europea delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione
OIML R137- 1&2	Gas meters Part 1: Metrological and technical requirements Part 2: Metrological controls and performance tests
Wellmec 7.2	Software Guide (Measuring Instruments Directive 2004/22/EC)
CEI EN 62056-21	Porta ottica (sonda zvei IEC 1107)
CEI EN 62056	Misura Energia Elettrica – Scambio di dati per la lettura dei contatori il controllo delle tariffe e del carico – Parti applicabili protocolli di comunicazione
EN 13757 -2 -3 -4	Sistemi di comunicazione per contatori. Parte 2: Comunicazione M-Bus cablata. Parte 3: Protocolli applicativi. Parte 4: Comunicazione wireless M-Bus
Direttiva 2006/66/CE del 06/09/2006	“direttiva pile”
Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico	Legge 22/02/2001 n° 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed Elettromagnetici Decreto Pres. Cons. Ministri 08/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
Codice delle comunicazioni	D. Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) definisce su scala nazionale le modalità per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radiotelecomunicazione,

### ART. 3 – DEFINIZIONI

**A.R.E.R.A.:** Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente già A.E.E.G.S.I. (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico).

**Gruppo di Misura (GdM):** è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale.

**Messa in servizio:** è l'insieme delle attività necessarie all'adeguamento dei gruppi di misura del gas

[www.sedspa.it](http://www.sedspa.it)

Tel. 089 759502

Fax 089 727540

Via Stefano Passaro, 1 84134 Salerno

Direzione e coordinamento

art. 2497 c.c.: Salerno Energia Holding S.p.A.

P. IVA, C.F e REA 04080690656

Capitale Sociale € 31.883.654 i.v.



ai requisiti funzionali minimi, al pieno utilizzo degli stessi e alla messa a disposizione dei dati per le finalità perseguite dalla delibera AEEGSI 631/2013/R/gas e s.m.i..

**Sistema di Acquisizione Centrale (SAC):** Insieme di sistemi hardware e software preposti all'acquisizione automatica dei dati provenienti dai dispositivi elettronici di misura, alla loro elaborazione, memorizzazione e trasferimento ad altri sistemi informativi o altri siti di trattamento del dato, nonché al governo delle funzioni di comunicazione con i gruppi di misura e i concentratori dati, così come definito dalla Norma UNI/TS 11291-7.

## **ART. 4 – DESCRIZIONE APPARECCHIATURE E SPECIFICHE DI FORNITURA**

### **GENERALITA'**

L'Appaltatore dovrà fornire i gruppi di misura nell'arco di sei mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione della procedura, con consegne mensili pari a un sesto del totale della fornitura.

Dovrà indicare esplicitamente il tipo, le caratteristiche e le funzionalità degli apparati, conformi alla delibera AEEGSI 631/2013/R/gas e s.m.i., allegando le certificazioni attestanti la loro conformità alle direttive MID, ATEX ed alle norme europee sulla compatibilità elettromagnetica.

Devono essere indicate le funzionalità degli apparati periferici che verranno fornite protette da sigilli metrici. Eventuali oneri metrologici relativi alla rimozione dei sigilli metrici, per la manutenzione delle apparecchiature durante il periodo di garanzia, sono a carico dell'Impresa.

Le apparecchiature di cui al presente Art. 4 dovranno essere fornite perfettamente funzionanti e realizzate a regola d'arte.

Tali apparecchiature potranno essere installate sia all'aperto che all'interno di involucri appositamente realizzati, tipicamente nicchie e/o armadi. Esse dovranno quindi essere progettate e realizzate secondo le normative vigenti in materia di apparecchiature elettroniche destinate all'installazione in aree a rischio esplosione e soggette all'azione di agenti climatici (polveri, acqua, radiazione solare) e corrosivi.

### **MISURATORI GAS**

I misuratori gas, conformi alla normativa e alla legislazione vigente, dovranno essere dotati di sensore di temperatura, sistema di compensazione (modulo metrologico) e sistema di comunicazione (modulo comunicatore) integrati con il contatore, e devono essere della seguente tipologia:

**MISURATORI GAS, PORTATA MAX 6 MC/H (EX CLASSE G4 SECONDO UNI 7988), CON CASSA RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, ALLA CORROSIONE E ALL'AZIONE DEL GAS, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA 631/2013/R/gas E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ED AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

- CLASSE DI ACCURATEZZA METROLOGICA 1.5;
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -25°C A +55°C;
- INTERASSE 110 MM.;
- PORTATA MAX 6 MC/H;
- PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 0,5 BAR;
- ATTACCHI 1"1/4 M.M. ISO 228;
- VALVOLA ON/OFF DI BLOCCO EROGAZIONE GAS INTEGRATA A PASSAGGIO TOTALE GESTIBILE E TELECOMANDABILE DA REMOTO;
- FUNZIONE INTEGRATA DI COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA;
- DISPLAY ELETTRONICO ALFANUMERICO;

- LIVELLO DI PROTEZIONE MINIMO IP54;
- CORREDATI DI GUARNIZIONI A NORMA E DI DOCUMENTAZIONE TECNICA PREVISTA;
- ADATTO AD INSTALLAZIONI IN AREA PERICOLOSA ATEX ZONA 2.
- MODULO COMUNICATORE GPRS INTEGRATO CON IL MISURATORE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA DEDICATA TOTALMENTE RISPONDENTE ALLA DELIBERA AEEGSI 631/2013/R/gas E S.M.I. E CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

### **MODULO METROLOGICO**

Il modulo metrologico, integrato nel gruppo di misura, effettua la compensazione elettronica della temperatura utilizzando i dati del sensore di temperatura integrato. Il modulo metrologico deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:

- deve essere dotato di sistemi di rilevazione antifrode (anti-tampering);
- deve avere display LCD e tastiera per la lettura e/o l'inserimento di tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento, per gli usi di consultazione dei dati memorizzati e per la gestione delle diagnostiche/allarmi rilevati. Deve essere dotato di interfaccia per il collegamento a PC portatile/Palmare, per le attività di consultazione/programmazione/aggiornamento attraverso porta ottica, tipo ZVEI o similare;
- deve permettere l'aggiornamento del firmware da remoto e/o tramite collegamento a PC portatile/palmare;
- il display deve riportare il dato del volume base (Vb) compensato per la temperatura;
- deve avere la capacità di memorizzazione di valori e di eventi che siano disponibili per la telelettura o la lettura tramite terminale mobile in locale;
- deve essere prevista alimentazione dedicata con una batteria progettata per una durata di almeno 15 anni alle condizioni standard;
- deve prevedere il controllo dell'apertura di parti destinate ad espletare le funzioni di misura;

### **MODULO DI COMUNICAZIONE**

Il modulo di comunicazione, integrato nel gruppo di misura, deve supportare la tecnologia GPRS, e deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:

- protocollo di comunicazione in accordo alla UNI/TS 11291 (CTR - DLMS/COSEM);
- deve supportare strategie di comunicazione a finestre temporali; sono preferibili più finestre temporali giornaliere attivabili in caso di mancato collegamento con il SAC, nella prima finestra;
- deve essere dotato di una batteria della durata utile di almeno 8 anni, sostituibile in campo senza l'eliminazione di sigilli metrologici;
- deve permettere lo scarico dati, oltre che da remoto, in locale su terminale portatile via porta seriale o porta infrarosso;
- l'antenna deve essere interna ovvero integrata nel modulo di comunicazione, con possibilità d'installazione di antenna esterna.

### **ART. 5 – SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E GESTIONE APPARATI – COMUNICAZIONE REMOTA**

L'Appaltatore deve rendere disponibile il software applicativo per l'esecuzione degli interventi e la comunicazione locale (in campo) con gli smart meter forniti.

Il software dovrà essere installabile su fissi o portatile, in numero libero, con sistema operativo Windows e/o Android, e dovrà essere mantenuto aggiornato in funzione delle versioni del firmware dei misuratori e/o della normativa tecnica applicabile.

Gli smart meter forniti dovranno dialogare con il SAC utilizzato da SED e realizzato da Terranova S.r.l. (soluzione RETIAMM).

Pertanto, l'appaltatore dovrà rendere disponibile, prima dell'avvio della fornitura, almeno un dispositivo per permettere lo svolgimento dei test di interoperabilità e dovrà fornire a SED e/o al fornitore del SAC e/o dei gateway, tutta l'assistenza necessaria all'integrazione smart meter – SAC, e smart meter – Gateway – SAC.

#### **ART. 6 - SERVIZI DI SUPPORTO (ASSISTENZA E MANUTENZIONE)**

I servizi di supporto riguardano il servizio di assistenza e di manutenzione di tutte le apparecchiature che costituiscono l'intero sistema, durante il periodo di garanzia.

I servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature devono avere una durata di 36 (trentasei) mesi.

Il servizio si intende comprensivo della garanzia di 36 mesi sulle apparecchiature fornite e dei costi di manodopera relativi agli interventi di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli interventi possono essere presso la sede di SED, presso i luoghi di installazione o da remoto.

**I periodi di assistenza, manutenzione e garanzia decorrono dalla data di consegna di ciascuna apparecchiatura.**

#### **SERVIZIO DI ASSISTENZA**

Il servizio di assistenza deve garantire le seguenti prestazioni minime:

- deve essere fornito, a seguito di richiesta telefonica, fax e/o e-mail, in orario di ufficio, con obbligo di intervento entro le 24 ore successive alla chiamata, considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedì al venerdì; l'intervento potrà essere effettuato da remoto oppure, se non sufficiente, direttamente presso gli uffici di SED e/o presso i luoghi di installazione.
- deve essere reso dall'Appaltatore mediante personale di adeguata capacità tecnica, che sia in grado di intervenire in loco entro i tempi sopra indicati, nel caso l'assistenza telefonica non fosse sufficiente per risolvere il problema.

#### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

Il servizio di manutenzione deve garantire le seguenti prestazioni minime:

- manutenzione completa di tutte le apparecchiature fornite;
- manutenzione correttiva di problemi hardware e/o software delle apparecchiature;
- aggiornamento del software di programma dei gruppi di misura, con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ed in accordo con l'allegato della delibera AEEGSI 631/2013/R/gas e s.m.i., integrazioni nonché alle norme tecniche di riferimento;
- sostituzione gratuita, nel periodo di garanzia, di tutti gli apparati che dovessero risultare non funzionanti per qualsiasi motivazione, con spese di trasporto degli apparati guasti e dei nuovi apparati in sostituzione a completo carico dell'Appaltatore. Gli apparati in sostituzione dovranno essere spediti entro il giorno lavorativo successivo a quello della comunicazione di SED;
- sostituzione delle batterie e qualsivoglia parte di ricambio che si renda necessaria per il corretto funzionamento e la piena messa in esercizio degli apparati, incluso l'aggiornamento

software;

- garanzia offerta dall'Appaltatore a copertura di qualsiasi malfunzionamento delle forniture e degli impianti oggetto del presente appalto;
- servizio di manutenzione straordinaria con garanzia di tempi d'intervento entro le 24 ore successive alla chiamata (considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedì al venerdì), e con tempi di ripristino non superiori a cinque giorni lavorativi dall'intervento;
- gestione delle anomalie, interventi, riparazioni/sostituzioni;
- l'appaltatore è chiamato a prestare l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati di campo, a seguito di chiamata diretta del committente. L'appaltatore provvederà alla risoluzione delle anomalie con un intervento entro le 24 ore successive alla chiamata (considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedì al venerdì). Il servizio comprende anche l'eventuale necessità di sostituzione delle batterie all'interno del periodo di assistenza e manutenzione (36 mesi);
- obbligo di adeguamento apparecchiature alle normative;
- l'appaltatore avrà l'obbligo di adeguamento delle apparecchiature già fornite o in corso di fornitura alle funzionalità che si rendessero necessarie per modifiche alle normative tecniche di riferimento, alle modifiche introdotte dall'ARERA, all'interno del periodo di assistenza e manutenzione (36 mesi) e ciò sia a livello hardware, che firmware e software.

## **ART. 7 - DOCUMENTAZIONE - FORMAZIONE**

### **DOCUMENTAZIONE**

L'Appaltatore deve fornire tutte le informazioni necessarie alla comprensione ed all'utilizzo del software di attivazione delle apparecchiature fornite, senza limitazioni, in modo tale da permettere al personale di SED di operare in autonomia in tutte le attività necessarie alla corretta installazione ed attivazione dei misuratori per la comunicazione verso il centro di telelettura.

Il servizio comprende pertanto la fornitura di n° 3 (tre) copie dei manuali d'uso, di manutenzione, e della documentazione tecnica, redatti in lingua italiana e aggiornati ogni qualvolta si verifichi un'evoluzione tecnica del sistema oggetto del presente appalto, anche in concomitanza di qualsiasi obbligo di adeguamento delle apparecchiature alle norme.

La documentazione deve essere fornita anche in formato elettronico.

Tutti gli elaborati, disegni, specifiche tecniche, manuali, verbali, necessari per il soddisfacimento delle clausole e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno essere redatti in lingua italiana, integralmente a cura e spese della ditta aggiudicataria.

### **FORMAZIONE**

Deve essere erogata adeguata formazione al personale interessato, proposto da SED, riguardante l'installazione, l'attivazione e la messa in servizio anche ai fini della telelettura, l'uso e la manutenzione delle apparecchiature fornite.

Per tutti i corsi di addestramento l'Appaltatore deve fornire gli idonei supporti e documenti (in forma cartacea e digitale, corredati da manuali operativi, slides, eventuali opere multimediali, etc.).

SED mette a disposizione locali attrezzati per l'erogazione delle prestazioni di addestramento (locali, videoproiettori, PC ed altri strumenti a supporto).

## **ART. 8- IMPORTO A BASE DI GARA**

[www.sedspa.it](http://www.sedspa.it)

Tel. 089 759502

Fax 089 727540

Via Stefano Passaro, 1 84134 Salerno

Direzione e coordinamento

art. 2497 c.c.: Salerno Energia Holding S.p.A.

P. IVA, C.F e REA 04080690656

Capitale Sociale € 31.883.654 i.v.



La seguente tabella riassume le apparecchiature oggetto della fornitura, il prezzo unitario e la quantità:

Descrizione	Importo complessivo
Fornitura misuratori classe G4 tipo smart gas meter con modulo di comunicazione GPRS	€ 442.000,00

L'importo a base di gara per l'intera fornitura è pertanto pari ad € 442.000,00 IVA esclusa (euro quattrocentoquarantaduemila/00).

#### **ART. 9 - REDAZIONE DELL' OFFERTA**

Le Ditte concorrenti potranno partecipare alla gara solo per la fornitura totale.

**Nell'offerta dovrà essere indicato il prezzo unitario per misuratore.**

#### **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA**

I sottoelencati documenti dovranno essere obbligatoriamente allegati all'offerta:

- 1) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti di avere fornito, negli ultimi tre anni, apparecchiature di tipologia analoga a quella del presente capitolato (gruppi di misura adeguati conformi ai requisiti individuati nell'allegato A della delibera AEEGSI 631/2013/R/gas e s.m.i.) e di classe G4, di importo annuo non inferiore a € 1.000.000,00.
- 2) Elenco delle principali forniture effettuate nell'ultimo triennio di apparecchiature analoghe a quelle di cui al presente capitolato, con indicate importo della fornitura, committente, caratteristiche tecniche degli impianti.
- 3) Certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001
- 4) Certificazione MID.
- 5) Certificazione ATEX o dichiarazione del Costruttore che gli apparecchi forniti soddisfino i requisiti della Direttiva ad essi applicabili, in accordo alle modalità previste dall'allegato VIII della Direttiva Atex, come previsto dal capitolo II, art. 8, comma 1, punto c).
- 6) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante:
  - la fornitura dell'assistenza, della manutenzione e della garanzia, relativamente a tutti i componenti che costituiscono l'apparecchiatura, contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione, assemblaggio e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati relativamente a ciascuna apparecchiatura fornita, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di consegna delle apparecchiature;
  - che gli interventi di assistenza, manutenzione e sostituzione, richiesti da SED durante il periodo di garanzia, verranno eseguiti nel minor tempo possibile, e che comunque l'intervento di un tecnico avverrà entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dal momento della chiamata, effettuata via telefono, fax e/o e-mail (intendendo come giorni di intervento solo quelli lavorativi dal Lunedì al Venerdì);
  - la disponibilità dei ricambi necessari e dell'assistenza con personale tecnico specializzato per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per un periodo di almeno 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di consegna di ciascuna apparecchiatura.

**7) Dichiarazione attestante l'immediata connettività di comunicazione del misuratore con il SAC del Committente (RETIAMM di Terranova S.r.l.). Tale dichiarazione deve essere rilasciata da Terranova S.r.l. alla Società partecipante alla gara.**

#### **ART. 10 – DECORRENZA DELLA FORNITURA**

[www.sedspa.it](http://www.sedspa.it)

Tel. 089 759502

Fax 089 727540


Via Stefano Passaro, 1 84134 Salerno

Direzione e coordinamento

art. 2497 c.c.: Salerno Energia Holding S.p.A.

P. IVA, C.F e REA 04080690656

Capitale Sociale € 31.883.654 i.v.





L'inizio della fornitura avverrà nei termini ed osservando le disposizioni di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016.

#### **ART. 11 – TERMINI DI CONSEGNA**

L'Appaltatore dovrà fornire i gruppi di misura nell'arco di sei mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione della procedura, con consegne mensili pari a un sesto del totale della fornitura stessa. Le consegne dovranno essere effettuate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Non sono ammesse consegne parziali entro le date indicate.

#### **ART. 12 – MODALITA' DI CONSEGNA**

La consegna del materiale dovrà avvenire, a scelta di SED e fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato e nel rispetto dei termini indicati da SED stessa, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali escluso il Sabato, presso i locali della Società siti in Salerno, Via Stefano Passaro n. 1, oppure in Battipaglia (SA), Via Lussemburgo, o in qualsiasi altra sede aziendale ubicata nella Provincia di Salerno, e la merce dovrà essere resa e accatastata nei luoghi indicati dal Magazziniere franca di ogni spesa.

Per patto espresso ed essenziale, la proprietà ed il possesso dei materiali si intenderà trasferita solo al momento della consegna nel luogo e con le modalità sopra indicate e ciò anche in deroga a diverse disposizioni del vigente codice civile.

La fornitura si intende consegnata solo se rispondente alle caratteristiche prescritte ed e alle quantità ordinate, accertate dal consegnatario.

In caso di contestazione questa dovrà essere notificata alla Ditta entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di consegna.

Non saranno categoricamente accettati materiali diversi per qualità, marca e produttore da quelli offerti in sede di gara.

Il trasporto e la movimentazione devono essere eseguiti in conformità alla tipologia e caratteristica del prodotto trasportato.

Tutti i contatori consegnati devono essere dotati, sugli attacchi filettati di entrata e uscita gas, di robusti tappi plastici di protezione di tipo femmina.

I contatori dovranno essere inscatolati singolarmente e l'imballo effettuato su europallet e rivestito con pellicola protettiva in polietilene. Gli imballi, resistenti alle sollecitazioni del normale trasporto, saranno inoltre numerati e accompagnati da packing list redatto su modulo conforme.

Qualora, a seguito di caratteristiche costruttive, il quadrante risulti particolarmente esposto ad urti accidentali in fase di trasporto e movimentazione, il contatore deve essere consegnato dotato di opportune protezioni facilmente amovibili per agevolare le operazioni di lettura della matricola e degli altri dati.

#### **ART. 13 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il pagamento avverrà nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura elettronica (o di più fatture elettroniche nel caso di consegne scaglionate) regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

La fattura dovrà riportare l'annotazione: *“Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti Art. 17-ter DPR 633/72 Split Payment”*, e dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del codice CIG contrassegnante il contratto e dell'ordinativo cui si riferisce.

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal

presente capitolato.

Pertanto, la Ditta aggiudicataria presenterà a carico della Società fatture all'ultimazione degli obblighi derivanti dalla singola consegna scaglionata, previa attestazione del Direttore per l'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme all'ordine, sia per qualità che per quantità.

Non saranno prese in esame e saranno restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui sopra. E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra SED ed il Fornitore di prevedere, in deroga al D.lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla Stazione appaltante negli atti di gara, ed in particolare anche della clausola, sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza SED, in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, SED provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati a SED entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. SED non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di riferimento.

#### **ART. 14 – REVISIONE PREZZI**

Il prezzo unitario offerto dalla Ditta, liberamente indicato nell'offerta in base a calcoli di sua convenienza e tenute presenti le condizioni tutte del presente capitolato, non sarà in alcun caso e per alcun motivo suscettibile di revisione, e quindi per tutta la durata della fornitura resterà invariato nel modo più assoluto per espressa pattuizione a cui la Ditta si impegna e ciò per gli effetti di legge.

#### **ART. 15 – ONERI FISCALI**

[www.sedspa.it](http://www.sedspa.it)

Tel. 089 759502

Fax 089 727540

Via Stefano Passaro, 1 84134 Salerno

Direzione e coordinamento

art. 2497 c.c.: Salerno Energia Holding S.p.A.

P. IVA, C.F e REA 04080690656

Capitale Sociale € 31.883.654 i.v.



Il prezzo unitario offerto dalla Ditta, si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto, dalla eventuale stipula del contratto e dalla fornitura, ad eccezione della I.V.A., come per legge.

#### **ART. 16 – ONERI DIVERSI –**

Sono ugualmente a carico della Ditta tutte le spese di trasporto, imballo, mano d'opera per carico e scarico e ogni altro onere occorrente e necessario per effettuare la fornitura nei modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato.

Inoltre, sono a carico della Ditta tutte le spese che si andranno ad effettuare per gli eventuali collaudi del materiale consegnato, che verranno stabilite dalla Società a suo insindacabile giudizio.

Resta inteso che la Ditta provvederà a sue spese al ritiro della merce non ritenuta idonea e/o conforme a quanto richiesto dalla Società.

#### **ART. 17 – GARANZIA -**

I materiali dovranno essere accompagnati dalla garanzia emessa dalla casa costruttrice.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia relativa a tutti i componenti che costituiscono la presente fornitura contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione, installazione e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati per un periodo non inferiore a 36 mesi a decorrere dalla data di consegna di ciascuna apparecchiatura.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rimuovere tutte le deficienze accertate e denunciate durante il periodo di garanzia sulle parti di rispettiva fornitura e ne risponderà fino a quando non sarà accertata ed attuata la soluzione dei problemi emersi, anche se si superassero i termini di garanzia previsti.

Il Fornitore dovrà effettuare tutti gli interventi di riparazione dei guasti e dei malfunzionamenti, compresa la sostituzione di parti guaste o difettose, o dell'intero apparato e la manodopera necessaria, totalmente a sue spese.

L'effettuazione degli interventi di garanzia e/o delle sostituzioni di cui sopra potrà essere richiesta da SED anche tramite telefono, fax o e-mail; il Fornitore dovrà eseguirli nel minor tempo possibile; l'intervento di un tecnico dovrà avvenire entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dal momento della richiesta (considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedì al venerdì); l'intervento potrà essere effettuato da remoto oppure, se non sufficiente, direttamente presso gli uffici di SED.

Nel caso di sostituzione degli apparati, la stessa dovrà avvenire entro il primo giorno lavorativo dalla richiesta di SED.

L'Offerente dovrà dichiarare la disponibilità dei ricambi necessari e dell'assistenza con personale tecnico specializzato per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per un periodo di almeno 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di consegna di ciascuna apparecchiatura.

#### **– CONDIZIONI GENERALI –**

#### **ART. 18 – CAUZIONE**

L'appaltatore, in accordo con quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 - art. 103 – Garanzie definitive, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

Tale deposito dovrà essere costituito nei modi e nei termini stabiliti dalla Società nella lettera d'invito relativa all'appalto della presente fornitura.

#### **ART. 19 – SUB-APPALTO**

[www.sedspa.it](http://www.sedspa.it)

Tel. 089 759502

Fax 089 727540

Via Stefano Passaro, 1 84134 Salerno

Direzione e coordinamento

art. 2497 c.c.: Salerno Energia Holding S.p.A.

P. IVA, C.F e REA 04080690656

Capitale Sociale € 31.883.654 i.v.



Non è ammesso il subappalto.

**ART. 20 - PENALE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – CAUSE DI RECESSO.**

Qualora la fornitura di un lotto non sia approntata secondo le specifiche tecniche del presente capitolato e la relativa consegna non venga eseguita in tutto o in parte entro i termini e le modalità indicate nei precedenti artt. 11 e 12, SED si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale, calcolata sull'importo totale del lotto della fornitura, fino ad un massimo del 10%; oppure, nel caso di consegne parziali e scaglionate, si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale, calcolata sull'importo relativo alla singola fornitura parziale, fino ad un massimo del 10%.

SED si riserva di risolvere di diritto il Contratto, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SED;
- qualora vengano contestate all'aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini il Contratto cesserà la sua efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compresi i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- qualora il fornitore ceda, anche parzialmente, l'esecuzione della fornitura affidatagli;
- qualora il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione di SED
- qualora l'aggiudicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata indegnità.

SED, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il fornitore non effettui la/le consegna/e della fornitura entro i termini indicati al precedente art. 11;
- il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di SED di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da SED;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verificano disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso la Società ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria);
- si verificano gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause SED si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

SED potrà recedere, anche parzialmente, dal Contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare anche una parte dal Contratto.

SED può recedere dal Contratto previa dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

## **ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del Contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo a SED il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione, benché la possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimanga comunque subordinata alla verifica del rispetto del D.lgs. 50/2016 e della legislazione vigente in materia.

In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.

## **ART. 22 – PRECISAZIONE**

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni indicate dalla Società. Pertanto, i termini e le condizioni del presente Capitolato Speciale di Fornitura non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di modifica.

SED si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato o prodotto dalle Ditte partecipanti.

## **ART. 23 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI).**

L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'espletamento della propria attività.

Il fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche prestazioni lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per il presente affidamento, la Società non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano rischi derivanti da interferenze sui luoghi di lavoro.

La procedura di redazione del DUVRI potrà comunque attivarsi successivamente nel caso si modificassero le situazioni attualmente presenti. In tal caso il fornitore aggiudicatario dovrà, se necessario e prima della stipula del Contratto, fornire la documentazione e gli elementi utili per consentire a SED la stesura del DUVRI da interferenza che, sottoscritto dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria, dovrà far parte integrante e sostanziale del contratto.

In ogni caso il fornitore dovrà garantire la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dal citato art. 26 del D.lgs. 81/2008, impegnandosi ad operare in combinato con SED.

La Ditta sarà tenuta a fornire all'Azienda tutta la documentazione necessaria al fine di una migliore attuazione della collaborazione e del coordinamento in materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene la fornitura, obbligo eventuali verso sub appalto, ecc.). Tali documenti potranno essere precisati e richiesti in fase di aggiudicazione dell'appalto.

## **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm. e ii. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, Salerno Energia Distribuzione S.p.A. S.p.A., quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

il trattamento dei dati personali degli operatori economici o dei loro collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;

i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di Salerno Energia Distribuzione S.p.A. S.p.A. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Energia Distribuzione S.p.A. S.p.A., la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le

libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;  
il conferimento dei dati da parte degli operatori economici e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a gestire la procedura di affidamento;  
i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;  
il Titolare del trattamento è Salerno Energia Distribuzione S.p.A. S.p.A., con sede in via Monticelli, snc - Salerno, nella persona del Legale Rappresentante;  
il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono: [dpo@salernosistemi.it](mailto:dpo@salernosistemi.it);  
gli operatori economici o i loro collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati di Salerno Energia Distribuzione S.p.A. S.p.A.  
Potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.

## **ART. 25 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Ditta aggiudicataria prende atto che:

- a) il Gestore Indipendente di SED ha approvato un Codice di Comportamento contenente le regole a cui si deve attenere tutto il Personale Coinvolto nell'attività di distribuzione;
- b) l'osservanza del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'intero Gruppo;
- c) le regole del Codice di Comportamento devono considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto, a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale.

La Ditta aggiudicataria dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di Comportamento, di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole in esso previste, nella misura in cui le stesse sono applicabili al suo personale e ai suoi consulenti e subfornitori.

La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di comportamento da parte della Ditta aggiudicataria, suoi dipendenti, consulenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria con il presente contratto e attribuisce a SED il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, dopo aver contestato alla Ditta aggiudicataria la violazione e avergli assegnato un termine congruo per adempiere ai suoi obblighi.

## **ART. 26 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI**

La Ditta aggiudicataria è consapevole che:

- a) lo svolgimento dei Servizi a favore di SED comporta che la Ditta aggiudicataria stessa può venire a conoscenza ed entrare in possesso di informazioni e/o dati relativi all'attività separata funzionalmente (cosiddette informazioni commercialmente sensibili) che, in base alle regole

sull'unbundling, devono essere resi disponibili secondo criteri non discriminatori ovvero mantenuti riservati;

- b) la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili è espressamente prevista dalle direttive comunitarie e dal TIUF come condizione necessaria e indispensabile per garantire la libertà di accesso alle infrastrutture funzionali per lo svolgimento dell'attività di distribuzione e favorire la libera e leale concorrenza tra gli operatori;
- c) scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare da parte del personale coinvolto nella fornitura dei Servizi un abuso delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alle infrastrutture della distribuzione. Tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a danno di altri.

Per tale ragione, Ditta aggiudicataria si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione del gas naturale di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

#### **ART. 27 - INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI**

Costituiscono "informazioni commercialmente sensibili" i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.

La tipologia di dati rientrante nell'ambito delle informazioni commercialmente sensibili è stata preventivamente individuata da SED e sarà comunicata a Ditta aggiudicataria mediante consegna di una apposita scheda.

L'elenco delle informazioni commercialmente sensibili può subire revisioni da parte del Gestore Indipendente, anche in considerazione dell'evoluzione normativa e di eventuali provvedimenti dell'ARERA. Pertanto, il Gestore Indipendente di SED provvederà a comunicare tempestivamente per iscritto alla Ditta aggiudicataria eventuali modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione del Contratto e la data di decorrenza della variazione.

#### **ART. 28 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL DITTA AGGIUDICATARIA IN MATERIA DI RISERVATEZZA**

A garanzia della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, la Ditta aggiudicataria si impegna a:

- a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse di SED per le finalità inerenti l'esecuzione del presente Contratto;
- b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di SED;
- c) garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente al personale coinvolto nella esecuzione del presente Contratto;
- d) fornire tempestivamente, a richiesta del Gestore Indipendente di SED, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante la prestazione dei Servizi;
- e) consentire al Gestore Indipendente di SED di verificare in qualsiasi momento, dando congruo avviso alla Ditta aggiudicataria, anche mediante visite autorizzate presso la sede della Ditta aggiudicataria, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;



- f) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 29 – DURATA ED ESTENSIONE DEL VINCOLO DI RISERVATEZZA**

L'obbligo di riservatezza vincolerà la Ditta aggiudicataria, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Contratto e per i 3 (tre) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito dell'azienda della Ditta aggiudicataria, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, la Ditta aggiudicataria sarà tenuto a darne preventiva notizia al Gestore Indipendente di SED in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività gestita da quest'ultimo.

#### **ART. 30 – RICHIESTA INFORMAZIONI E VERIFICHE**

Durante l'esecuzione del Contratto, SED potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria la comunicazione di dati e informazioni relativi all'andamento dell'attività e dei Servizi affidati e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi del servizio. La remunerazione per lo svolgimento di tale attività è già compresa nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il Contratto.

Inoltre, SED avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l'esecuzione delle prestazioni affidate al personale della Ditta aggiudicataria, sia presso l'azienda della Ditta aggiudicataria medesima, al fine di controllare l'osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dal SED in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l'azienda della Ditta aggiudicataria (i), SED dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii) l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 19.00. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato da SED possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:

- a) a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;
- b) ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, la Ditta aggiudicataria dovrà soddisfare le richieste di SED, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
- c) a consentire a SED di formulare domande al personale della Ditta aggiudicataria addetto allo svolgimento dei Servizi. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.

#### **ART. 31 – PERSONALE COINVOLTO NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI**

La Ditta aggiudicataria ha la responsabilità dell'organizzazione dei Servizi a proprio rischio, con le sue risorse strumentali ed umane disponibili, ed eroga i Servizi stessi garantendo il conseguimento degli standard prestazionali eventualmente pattuiti. Per lo svolgimento dei Servizi, la Ditta aggiudicataria si avvarrà di personale idoneo e professionalmente competente in numero adeguato, di supporti informatici e comunque di mezzi e risorse congrui, efficienti ed affidabili in modo da garantire continuamente il rispetto delle modalità, dei contenuti, delle condizioni, dei termini, dei livelli dei servizi eventualmente previsti.

Al fine di consentire al Gestore Indipendente di SED di adempiere correttamente ai propri obblighi in materia di unbundling e di verificare costantemente la composizione del personale coinvolto nella fornitura dei Servizi, la Ditta aggiudicataria si impegna a:

- a) comunicare per iscritto a SED, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, l'elenco nominativo del personale coinvolto nella prestazione dei servizi, con l'indicazione del ruolo e mansioni svolti;
- b) comunicare tempestivamente e per iscritto a SED eventuali variazioni del personale coinvolto intervenute durante l'esecuzione del Contratto, in modo da garantire a SED di adempiere esattamente e puntualmente ai propri obblighi previsti dalla normativa sull'unbundling;
- c) informare il personale riguardo agli obblighi derivanti dalla normativa sulla separazione funzionale, soprattutto per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
- d) modificare, su richiesta motivata del Gestore Indipendente di SED, la composizione del personale coinvolto nella prestazione dei Servizi, qualora determinate risorse non garantiscano, per il ruolo ricoperto o per le funzioni svolte all'interno del Gruppo, il rispetto delle regole di separazione funzionale;
- e) qualora fosse necessario, consentire che il Personale Coinvolto partecipi alle attività formative organizzate da SED al fine di sensibilizzare il personale stesso circa le finalità della separazione funzionale ovvero di illustrare specifiche prescrizioni normative.
- f) Resta inteso che la remunerazione per le obbligazioni di cui sopra e per la partecipazione del Personale Coinvolto alle attività formative organizzate da SED deve ritenersi compresa nel corrispettivo pattuito per il presente Contratto.

#### **ART. 32 – FORO COMPETENTE – DOMICILIO DELLE PARTI**

I rapporti contrattuali tra SED e la Ditta aggiudicataria della fornitura saranno regolati dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di Fornitura e nella lettera d'invito, e per quanto in essi non previsto, dalle Leggi e dalle norme vigenti, quando applicabili al presente appalto.

Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell'Autorità Giudiziaria sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Salerno, rispettivamente competenti per materia e per valore con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Le parti per l'esecuzione del contratto di fornitura eleggono domicilio come appresso:

-SED, nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua sede di Via Stefano Passaro n. 1, 84134 Salerno;

- La Ditta appaltatrice della fornitura nella persona del Titolare o Legale rappresentante, presso la sua sede legale che dichiarerà nell'offerta ed in mancanza tutti gli atti e le comunicazioni verranno ad essa fatte presso la Casa Comunale di Salerno.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabato Guariglia (TEL. 089 727536 – FAX 089 727540)